



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Direttori Centrali

Ai Direttori Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandanti VV.F.

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di diretta collaborazione del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

OGGETTO: Congedo parentale - Disposizioni applicative a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 179, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" .

Come noto, il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori lavoratori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Tale diritto è riconosciuto, **entro i primi 12 anni di vita del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale), per un **periodo complessivo, per entrambi i genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore ai tre mesi.**

La disciplina normativa dell'istituto è contenuta, per il personale del CNVVF, oltre che negli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001 (come recentemente modificato dalla L. 213/2023), applicabili a tutti i dipendenti pubblici, anche negli artt. 25 e 11 dei DD.P.R. 7 maggio 2008 (come modificati dai DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022) riferiti, rispettivamente, al personale operativo ed al personale direttivo e dirigente del Corpo.

Si evidenzia, in particolare, che in base all'art. 32 c. 1 del citato D.lgs. 151/2001, nell'ambito del predetto limite complessivo, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla **madre** lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a **sei mesi**;
- al **padre** lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a **sei mesi, elevabile a sette**, in caso di astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi (in tal caso il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi).

Per quanto attiene al trattamento economico, ai genitori appartenenti al CNVVF spetta, in alternativa tra loro:

- per **i primi trenta giorni** di congedo, continuativi o frazionati, **l'intera retribuzione** fissa mensile, compresi gli istituti di retribuzione avente carattere fisso e ricorrente, senza riduzione delle ferie e con valutazione ai fini dell'anzianità di servizio (artt. 25 e 11 dei DD.P.R. 7 maggio 2008 come modificati dai DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- per il **secondo mese di fruizione**, continuativa o frazionata, ai genitori, in alternativa tra loro, spetta l'indennità nella seguente misura, ai sensi dell'art. 34 D.lgs. n. 151/2001, così come modificato dalla L. 213/2023:

Per il solo anno 2024	A decorrere dall'anno 2025
Se la/il lavoratrice/lavoratore ha terminato il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e il congedo è fruito <u>fino al sesto anno di vita del bambino</u> , l'indennità è pari all' 80 per cento della retribuzione . Oltre il sesto anno di vita del bambino, detta indennità è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione .	Se il congedo è fruito fino al sesto anno di vita del bambino , l'indennità è pari al 60 per cento della retribuzione . Oltre il sesto anno di vita del bambino, detta indennità è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione .

- per il **terzo mese di congedo**, a ciascun genitore lavoratore, spetta una indennità pari al **30 per cento della retribuzione**.

Il citato art. 34 c. 1 stabilisce, inoltre, che “*i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al **30% della retribuzione**”.*

Si evidenzia che, come precisato nelle norme contrattuali sopra richiamate, nel caso di fruizione continuativa, i periodi di congedo di cui trattasi comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro.

Quanto sopra ai fini di ogni opportuna informazione al personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE